

TRIBUNALE DI Aquila – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art 700 c.p.c. con contestuale istanza ex art 151 c.p.c.

La sig.ra Lorenza Romita, nata a Bitondo il 18/08/1973 e residente a Matera in Via Piero della Francesca, 66 C.F.RMTLNZ73M58A893F, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente ricorso, dall'avv. Marco Antonio Saponara, cod. fisc. SPNMCN67A31F052P, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Matera, alla Via Ugo La Malfa n. 35, la quale chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo PEC: saponara0339@cert.avvmatera.it e/o al nr. di fax 0835/345457

- ricorrente -

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro-tempore, C.F. 80185250588, corrente in Roma al Viale Trastevere n.76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Aquila, con sede P.zza San Domenico 1

- resistente -

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Aquila, con sede P.zza San Domenico 1

- resistente -

NONCHE'

l'Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Aquila, in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Aquila, con sede P.zza San Domenico 1



- resistente -

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria in vigore nel triennio 2014/2017.

per la disapplicazione

delle graduatorie ad esaurimento (GAE) pubblicate dall'Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Aquila per le classi di concorso EEEE nella parte in cui non contemplano la persona dell'istante del DM n. 235 del 2014 del MIUR, nella parte in cui non consente all'istante di poter formulare una valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti di tutti i 101 ambiti territoriali che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per la classe di concorso in relazione alla quale la sig.ra Lorenza Romita risulta abilitata. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami, considerati i precedenti del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale in ordine alla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami)

CHIEDE

Che l'III.mo Sig. Giudice Voglia autorizzarlo a procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/pubblici/proclami/>)



FATTO

1. la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante all'insegnamento a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto con DD dell'02.04.1999 ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole elementari statali e negli istituti di istruzione secondaria nella regione Basilicata per la classe EEEE – Scuola Primaria.
2. Il titolo in questione, conseguito a seguito di regolari prove di esame, in quanto avente valore abilitante ex DM 58/13, avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato.
3. che in forza dell'emanazione, in data 16 marzo 2007, del D.D.G. relativo all'aggiornamento, all'inserimento e all'eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, la ricorrente presentava apposita domanda al MIUR, Ufficio Territoriale di Aquila, di aggiornamento nelle c.d. graduatorie ad esaurimento (già permanenti del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria);
4. che in conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al D.M, 42/2009, la ricorrente presentava secondo le modalità e termini previsti, ulteriore domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli a.s. 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della quale la stessa rimaneva inserita nelle GAE di appartenenza e nella posizione spettante;
5. che infatti la stessa rimaneva inserita sino alla annualità 2010 a pieno titolo nella III FASCIA di dette graduatorie, in particolare nella posizione n. 000241 classe di concorso a EEEE con punteggio utile iniziale pari a punti n. 18,00 come si evince dall'estratto di graduatoria che si produce;
6. che pertanto la ricorrente risulta essere stata regolarmente iscritta inserita nella graduatoria provinciale definitiva per quasi un decennio e più precisamente dal 2002 sino al 2011;
7. che tale condizione permaneva sino all'aggiornamento delle graduatorie disposte nell'anno 2011, a seguito del DM n. 44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;



8. che la ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie nel termine indicato, per gli a.s. 2011/2013 e 2014/2017;
9. che, pertanto, parte ricorrente rimaneva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento per gli aa.ss 2011/2013 e 2014/2017;
10. che la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del MIUR;
11. che in conseguenza della cancellazione parte ricorrente non poteva essere attinta da dette graduatorie per gli anni 2011/2013 e 2014/2017 quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di L'Aquila, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;
12. E' doveroso considerare, alla luce di tanto, che l'amministrazione scolastica resistente, applicando erroneamente la disposizione di cui all'art. 1 bis della L. 42/2004, ha definitivamente cancellato la ricorrente dalla graduatoria, sebbene la stessa fosse stata trasformata in graduatoria a esaurimento, non consentendo a quest'ultima di reinserirsi; Si precisa che la sig.ra Lorenza Romita aveva conseguito i titoli abilitanti, sostenendo un regolare esame, per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie statali, - ex OM33/2000, con voto di 74,75/110, ed era altresì iscritta nella graduatorie permanenti dell'Ufficio Scolastico di Como per la classe di insegnamento EEEE fino alla annualità 2007 salvo poi presentare, domanda di trasferimento presso l'USR di Aquila per il biennio 2007/2009 e 2009/2011, ma non ha presentato domanda di conferma in occasione dell'aggiornamento della graduatoria per il triennio 2011/2013 e 2014/2017; la ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Aquila al fine di vedere così stabilizzata la propria attuale condizione di docente precaria. Inoltre è doveroso evidenziare che, l'istante non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione/e o esclusione da parte del MIUR e in conseguenza della cancellazione non ha potuto essere attinta da dette graduatorie per gli anni 2011/2013 e 2014/2017 quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito



della Provincia di Aquila, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;

13. La cancellazione dalle GAE è illegittima per i motivi che si dedurranno nel prosieguo, tanto che la ricorrente, con propria nota raccomandata a.r. del 18.05.2016 ha chiesto la reiscrizione nelle GAE. Alla ricorrente è stato quindi riconosciuto soltanto il diritto ad iscriversi nelle graduatorie di Istituto; tuttavia tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire esigenze temporanee del MIUR; viceversa, le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) da cui la ricorrente è stata ingiustamente esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A.;
14. l'art. 10, comma 5, della legge n. 107/2015, recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, ha previsto la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie GAE, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali; in questo modo tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento hanno potuto concorrere in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione (controinteressati).
15. Con la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, tutti coloro che, come la ricorrente, hanno conseguito il titolo abilitante all'insegnamento, sostenendo un regolare esame ed erano iscritte nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in GAE), ma non hanno provveduto ad aggiornare/confermare la propria posizione, subiscono una irrimediabile lesione al loro diritto soggettivo all'assunzione, un grave danno economico e vedono svanire il sogno dell'agognato contratto a tempo indeterminato;
16. la ricorrente con atto di diffida ad adempiere del 18.05.2016 ha chiesto all'amministrazione scolastica, per le ragioni innanzi versate, di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017; le amministrazioni convenute non hanno nemmeno riscontrato la richiesta dell'esponente trasmessa con r/r, né hanno provveduto ad accogliere la



predetta istanza in via di autotutela e tanto nonostante le Sezioni Lavoro di diversi Tribunali e Corti d'Appello stiano da tempo accogliendo i ricorsi diretti ad ottenere il reinserimento nelle GAE.

DIRITTO

Preliminarmente, in punto di diritto, appare opportuno ricostruire la normativa di riferimento della vicenda che ci occupa, atteso che la risoluzione della presente controversia dipende, com'è palese, dall'interpretazione del meccanismo di cancellazione automatica dalle graduatorie a esaurimento.

L'art. 1, co. 1 bis della L. n. 143/2004 prevedeva che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la persistenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Leg.vo n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Detta disposizione non è stata espressamente abrogata dall'art. 1, comma 605 lett. c), legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale, con l'obiettivo di addivenire a una adeguata soluzione del fenomeno del precariato scolastico, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1, del D.L. n. 97/2004, convertito con modifiche, nella legge n. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, come ha avuto modo di osservare la Corte di Appello di L'Aquila (sentenza n. 90/2016, pubblicata il 28.01.2016) *"la trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, operata dal comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico giuridica nella "crystallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione. Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento - la totale*



immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime, atteso che i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque, soltanto il divieto di "nuovi inserimenti". Di contro, la possibilità di "reinserimento" è espressamente prevista appunto dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 97/2004 convertito con modifiche, nella legge 143/2004, e ciò coerentemente con la già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo si tendente all'esaurimento delle graduatorie, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione".

Del resto il carattere a esaurimento delle graduatorie non ha impedito al legislatore di consentire l'inserimento in via di eccezione, di ulteriori categorie di persone. In altri termini, il principio del carattere "a esaurimento" delle graduatorie ha concretamente subito diverse deroghe: tra queste ultime ben può essere collocata anche la previsione – **anch'essa legislativamente stabilita** - della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio.

In conseguenza di tanto, anche ammesso e non concesso che la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie a esaurimento, a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sia stata disposta legittimamente, tale omissione non pregiudicherebbe affatto il suo diritto ad ottenere il reinserimento.

Infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), tali graduatorie si trasformarono in graduatorie "ad esaurimento", prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime. Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all'art.1, comma 1- bis, aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire "su domanda dell'interessato". La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione temporanea dalla graduatoria: "A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.).



* In realtà detta cancellazione non è legittima come si dirà meglio in seguito anche perché risulta violato, in relazione alla cancellazione stessa, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Con ogni evidenza, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di "alleggerire" le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati. Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.

Infatti, la successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti. Ne può giungersi a conclusione diversa in base al rilievo che, sia il D.M. 42/09, sia i successivi D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e D.M. 235 del 01.04.2014 (che hanno disciplinato nel corso di questi anni le procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento), hanno espressamente previsto che " la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" **e non hanno riprodotto il dettato dell'art. 1 co. 1 bis L.143/04 , escludendo così la possibilità di reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati.**

È evidente, infatti, che nel contrasto tra una norma di legge (norma primaria) e il decreto ministeriale (norma secondaria) prevale la prima, con conseguente illegittimità dei citati decreti ministeriali, che vanno, disapplicati nella parte in cui prevedono una cancellazione definitiva, essendo tale previsione in contrasto con la possibilità di un reinserimento in graduatoria previsto dall'art.1 co. 1 bis L. 4.06.2004 n. 143.

E' doveroso evidenziare che il decreto n. 42/2009 ha costituito oggetto di impugnazione di fronte al Giudice Amministrativo che ne ha sancito l'illegittimità *in parte qua* con sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 21793 del 30 giugno 2010 e del Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014 e con successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 01170/2015;



Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato correttamente ha osservato pure che, anche ove astrattamente si ipotizzasse che dalla mancata presentazione della domanda derivi la cancellazione "perenne" dalla graduatoria, si configurerebbe comunque l'illegittimità del decreto ministeriale in parola, il quale infatti avrebbe dovuto prevedere l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento gli effetti della legge n. 143/2004, *"avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"* (cosa che nel caso di specie non è mai avvenuta).

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha fondato la sua decisione sui parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché sulla base dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990 (partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo). Ne consegue quindi, che tale ragionamento, secondo quanto affermato dalla Corte di Appello di Aquila, **"può estendersi anche ai successivi Decreti Ministeriali, che hanno ricollegato alla mancata presentazione della domanda effetti definitivi di cancellazione dalla graduatoria."** Secondo quanto statuito dalla predetta Corte Territoriale, **"I decreti ministeriali in questione sono illegittimi e devono essere disapplicati, dal momento che contrastano con una norma primaria cui avevano il compito di dare attuazione."**

Detto contrasto appare palese laddove si consideri che l'art.1, comma 1-bis, l. n.143/2004 non ha "blindato", come hanno fatto i successivi decreti Ministeriali, le graduatorie ad esaurimento, ma ha escluso dalle stesse i soggetti realmente non interessati, nel contempo, peraltro, prevedendo un meccanismo di reinserimento dei docenti cancellati che lo avessero espressamente richiesto: la blindatura, cioè, a differenza di quanto accaduto con i successivi decreti ministeriali, è avvenuta solo in una certa misura e nel rispetto della volontà dei destinatari.

In merito la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere corretta l'interpretazione sopra riportata fatta salva un'unica pronuncia della Corte di Appello di Firenze. Ebbene, a parere dello scrivente, la tesi riportata dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 91/2016, secondo la



quale nella vicenda che ci occupa la previgente disciplina sarebbe stata implicitamente abrogata dalle nuove disposizioni, non può essere assolutamente condivisa.

Infatti, come si è visto, il legislatore si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l'inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell'affidamento. Non era logico né ragionevole che molti giovani neolaureati, magari anche iscritti ad appositi corsi di specializzazione, con dispendio di energie umane e finanziarie per ottenere l'inserimento nelle graduatorie, si trovassero all'improvviso la strada sbarrata da un successivo intervento legislativo.

Orbene, non sarebbe plausibile un'interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all'iscrizione e non coloro che tale diritto già lo potevano vantare, in virtù di un'espressa previsione legislativa. Il silenzio del legislatore sulla questione sta chiaramente ad indicare la sua volontà di mantenere in vigore la disposizione *de qua*. In merito, va ricordato quanto previsto dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale in ordine all'abrogazione delle leggi e l'interpretazione che di tale norma ha elaborato la giurisprudenza.

Costituisce ormai *jus receptum*, stante la regola generale che l'abrogazione non si presume (gravando sul legislatore un preciso onere di abrogazione espressa), che l'abrogazione tacita si configura unicamente quando la nuova regolamentazione della materia si appalesa come del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, rispetto a quella precedentemente prevista: *"Si deve ritenere che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esiga che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità, esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente siano incompatibili"* (Cons. Stato, Sez. VI, 25/06/2008, n. 3228); e ancora: *"L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza*



della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra"(Corte di Cassazione, 28.6/28.9.2001, n. 12118/01).

Il silenzio del legislatore, su una fattispecie già regolata dalla legge, non può essere certamente interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente ("*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*").

Si consideri che la legge finanziaria 2007, con l'art.1, comma 605, ha regolato una fattispecie, quella dei *nuovi ingressi*, non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo, trattandosi di istituti sostanzialmente diversi.

Ebbene, è palese che il reinserimento non è un nuovo inserimento, non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio già maturato: "*A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*" -cfr. art.1-bis, l. l. n.143/2004 cit.

Da quanto sopra riportato appare evidente che non si tratta di un inserimento *ex novo*, ma del mero ripristino di una situazione già esistente. Pertanto, non è condivisibile l'affermazione, contenuta nella predetta sentenza della Corte toscana, secondo cui "*la sua successiva domanda non potrebbe avere che il senso di un nuovo inserimento*".

Come si è visto, il reinserimento disposto col punteggio già *maturato* è fattispecie del tutto diversa da un inserimento *ex novo* e, non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme "*una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione*", appare evidente la perdurante vigenza della precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti *ex novo* (cfr. Trib. Frosinone proc. n. 7414/14; Trib. Cosenza, proc. n. 5382/14; Tribunale di Napoli, proc. n. 2779/15, sentenza dell'8 luglio 2015; Tribunale di Pavia, sentenza n. 143 del 6 agosto 2015; Tribunale di Pescara, sentenza n. 874 del 6 novembre 2015; Tribunale di Pescara, sentenza n. 882 del 10 novembre 2015; Tribunale di Monza, sentenza n. 642 del 4 dicembre 2015; Tribunale di Lecce sentenza n. 47320 del 19



novembre 2015; Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n.64 del 20 gennaio 2016).

Sul periculum in mora.

L'urgenza del riconoscimento del diritto alla reimmissione in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporanea con la conseguenza attribuzione di punteggio che permette al ricorrente di ottenere una più facile posizione in graduatoria. Ancora stante le note dichiarazioni del Governo Renzi che annunciano di regolarizzare, attraverso l'immissione in ruolo, la posizione dei precari presenti in graduatoria, la proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere la chance per ottenere l'agognato posto di lavoro, soprattutto alla luce dei prevedibili realistici tempi per la definizione di un giudizio ordinario, tempi questi ben noti non solo agli addetti ai lavori; Già ad oggi, l'esclusione della ricorrente dal legittimo reinserimento sta arrecando un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto non potendo essere inserita in graduatoria non può certo aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pure a tempo determinato con l'amministrazione resistente o, in base al punteggio conseguito, ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto alla luce dei nuovi orientamenti di stabilizzazione governativa dei docenti. Vi è inoltre doverosamente da considerare anche il pregiudizio che tale situazione sta arrecando alle ragioni economiche della istante in ragione della esigua produzione di reddito della stessa e del suo nucleo familiare, reso ancora più gravoso dal pagamento delle rate di mutuo dell'unico immobile che pongono a rischio la proprietà dell'immobile stesso.

Tanto premesso e considerato,

per quanto sin qui esposto e per le ragioni tutte innanzi versate, l'odierna istante, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre ai sensi dell'art. 700 c.p.c., all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, affinché per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del DM 235/2014, ad essere inserita, con il punteggio ad essa spettante sulla base della vigente normativa, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Aquila, per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria ;
- Per l'effetto condannare le amministrazioni convenute a riattivare il sistema "istanze on line" oppure consentire l'inserimento in modalità cartacea;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) nota diffida del 18.05.2016; (doc. n. 1)
- 2) copia certificazione attestante il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto con DD dell'02.04.1999 ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole elementari statali e negli istituti di istruzione secondaria nella regione Basilicata per la classe EEEE – Scuola Primaria; (doc.n. 2)
- 3) copia estratto del sistema informativo MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale di L'aquila attestante la iscrizione e la posizione della ricorrente nelle Gae sino alla annualità 2010; (doc. n. 3)
- 4) autocertificazione del reddito del nucleo familiare; (doc.n. 4)
- 5) copia del documento di identità; (doc. n. 5)
- 6) contratto di mutuo; (doc. n. 6)

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il reddito del nucleo familiare è inferiore all'importo previsto dalla normativa vigente e che pertanto nulla è dovuto.

Matera, li 09.09.2016

(avv. Marco A. Saponara)



Io sottoscritto/a ROMITA LORENZA nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare ed in sede di gravame, l'avv. Marco A. Saponara del Foro di Matera, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento decisorio, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 35.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Matera, li 9/9/16


E' autentica
Avv. Marco A. Saponara




n. 777/16 RG
crud. 2375/16

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del lavoro

Letto il ricorso che precede e ritenuta opportuna la convocazione della controparte;

visti gli artt. 700 e 669 bis e segg. C.p.c.

letta l'istanza di autorizzazione ad effettuare la notifica nei confronti dei controinteressati evocati in giudizio ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Stante il rilevante numero dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti;

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del 12.10.2016 h9

ONERA parte ricorrente di notificare entro il 25.9.2016, con le modalità ordinarie il ricorso ed il presente decreto, alle amministrazioni convenute

Visto l'articolo 151 c.p.c., autorizza parte ricorrente a notificare entro il 25.9.2016 il ricorso ed il presente decreto ai docenti contro

interessati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di L'Aquila, per la classe di concorso EEBB Scuola media

nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR;

L'Aquila 19 SET 2016

CANCELLIERE
Maria Domènica CARUSI

IL GIUDICE
Dott.ssa Anna *Tracanna*

TRIBUNALE DI L'AQUILA
Depositorio Consobada

19 SET 2016

Oggi

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Maria Domènica CARUSI



Io sottoscritto avv. Marco Antonio Saponara, cod. fisc. SPNMCN67A31F052P, nato a Matera il 31.01.1967, ed ivi residente in via degli Svevi n. 19, quale procuratore e difensore di Romita Lorenza, cod. fisc. RMTLNZ73M58A893F,

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d. l. n. 179/2012, che la presente copia cartacea del ricorso introduttivo, della procura ad litem, e del decreto di fissazione di udienza cron. n. 2375/2016 del 19.09.2016, relativi al giudizio iscritto presso il Tribunale di L'Aquila – Sez. Lavoro, al n. 777/2016 RG, dr.ssa Tracanna, giudizio pendente tra Romita Lorenza (ricorrente) e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, nonché Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di L'Aquila (resistenti), è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento n. 777/2016 RG Tribunale di L'Aquila – Sez. Lavoro, dal quale è stata estratta.

Matera, 21.09.2016

avv. Marco Antonio Saponara

